



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M n. 400 del 12 giugno 2017, ed in particolare l'art. 5 che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento, relativamente alle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, alle nuove classi di concorso di cui al DPR 14 febbraio 2016, n. 19;

VISTO il D.M. n.335 del 23 aprile 2018, attuativo delle disposizioni concernenti la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola d'infanzia presso le sezioni primavera, previste dall'art. 14, c. 4 , del DLgs 13 aprile 2017, n. 65

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie d'Istituto I fascia per il triennio scolastico 19/20-20/21-21/22

VISTO il D.M. 60 del 10.03.2022, con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2022/25

VISTO il proprio decreto prot.n.12748 del 09/07/2021, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per l'Ambito territoriale di Chieti e di Pescara del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per il triennio 2019/2022 e tutti i precedenti provvedimenti di pubblicazione GAE;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio con cui è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito territoriale di Pescara, Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia dei ricorrenti che hanno promosso ricorsi

TENUTO CONTO che il suddetto inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato disposto con formale riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito risultasse favorevole per l'Amministrazione;

VISTA la sentenza n. 3501/22 con cui il TAR Lazio (sezione terza bis) definitivamente pronunciando, rispettivamente sul ricorso R.G.n.10468/2015 lo respinge con compensazione delle spese di giudizio;

VISTO l'art.1 quinquies della Legge n.159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art.4 della Legge n.96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n.87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

VISTO in particolare il comma 1 bis della L.96/2018, come modificato dall'art.1 quinquies della L.159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.709 del 20/05/2020 avente come oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.12973 del 10/07/2020 avente come oggetto "Contenzioso seriale concernente l'inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell'A.G.A. Esecuzione. Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti";

ATTESA la necessità di dare esecuzione a quanto disposto dalla succitata sentenza TAR Lazio 3501/2022;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto;

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni di cui in premessa, è annullato il provvedimento con cui è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di CHIETI del candidato Michele SISTI, nato il 02.07.1980 ad Atesa (CH)

Art.2) Il depennato viene attuato con efficacia *ex tunc*, dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di CHIETI, o di altra provincia dove il candidato risulti attualmente iscritto per trasferimento, Scuola dell'Infanzia e/o Scuola Primaria, posto comune e/o sostegno, nonché dalle relative Graduatorie d'Istituto di prima fascia,.

Art.3) Per effetto di quanto disposto ai precedenti artt.1) e 2), il Dirigente dell'Istituto Scolastico presso il quale presta servizio il candidato Michele SISTI dovrà provvedere all'adeguamento del contratto di lavoro, in modo da garantire la continuità didattica, nonché all'inserimento a SIDI delle modifiche eventualmente apportate.

Art.4) Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale www.istruzioneechietipescara.it, ad ogni effetto di legge.

Art. 6) L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento. Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.

Il Dirigente
Maristella Fortunato

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*